

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione all'esecuzione, termine d'impugnazione, momento in cui è stata introdotta la fase sommaria

L'opposizione all'esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicchè ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'[art. 327 c.p.c.](#), nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che il giudice investito dell'appello contro la relativa sentenza di primo grado nel regime dell'impugnazione reintrodotta dalla L. n. 69 del 2009, con la modifica dell'[art. 616 c.p.c.](#), nel senso dell'appellabilità della sentenza resa sull'opposizione all'esecuzione, erroneamente dichiara inammissibile l'appello, reputando operante il regime della ricorribilità in Cassazione introdotto dalla L. n. 52 del 2006, con la precedente modifica dello stesso [art. 616 c.p.c.](#)

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.4.2017, n. 9352

...omissis...

Il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata.

In via preliminare, a giustificazione dell'ordine di rinnovazione della notificazione, si rileva che, poichè l'opposizione all'esecuzione era stata proposta con contestazioni rivolte innanzi tutto verso i creditori procedenti e dirette a sostenere che il titolo esecutivo in forza del quale era insorta l'esecuzione era venuto meno e poichè tale circostanza era stata fatta valere anche contro gli intervenuti (in aggiunta a contestazioni specificamente rivolte contro la loro pretesa esecutiva), non si verte in tema di cumulo di opposizioni all'esecuzione distinte soggettivamente. Per tale ragione è stato necessario ordinare il rinnovo della notificazione nei confronti dei creditori procedenti, in quanto si configurava una situazione di inscindibilità della causa.

Con l'unico motivo di ricorso si è dedotta "violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 58, artt. 327, 615 e 616 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", lamentandosi che erroneamente la corte capitolina abbia dichiarato tardiva la proposizione dell'appello sulla base dell'art. 327 c.p.c., comma 1, novellato dalla L. n. 69 del 2009, at. 46, assumendone l'applicabilità perchè il giudizio si sarebbe dovuto ritenere iniziato in primo grado con la citazione introduttiva della cognizione nel merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., notificata il 19 settembre 2009 e, dunque, allorquando la nuova norma era entrata in vigore, anzichè con il deposito del ricorso introduttivo della fase sommaria, che era avvenuto il 19 novembre 2008.

Il motivo è fondato.

Il Collegio rileva che intende dare continuità al principio di diritto affermato da Cass. n. 9246 del 2015, in consapevole contrasto con Cass. n. 22838 del 2013 e con argomenti che qui si condividono, sebbene a proposito dell'individuazione del momento di instaurazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi agli effetti dell'applicazione delle modifiche apportata dalla L. n. 69 del 2009, all'art. 327 c.p.c., quanto al c.d. termine lungo per l'esercizio del diritto di impugnazione, nel senso che: "L'opposizione agli atti esecutivi, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicchè ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione".

Tale principio, essendo anche il giudizio di opposizione all'esecuzione già iniziata, di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2, a carattere bifasico, trova applicazione anche per esso.

Ai fini che qui interessano, la conseguenza che il giudizio di opposizione all'esecuzione già iniziata ex art. 615 c.p.c., deve considerarsi instaurato fin dalla proposizione del ricorso introduttivo della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, comporta che ai giudizi introdotti con tale ricorso prima del 4 luglio 2009, in applicazione dell'art. 58 citato, comma 1, non poteva

trovare applicazione l'art. 327 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, ma trovava applicazione il vecchio testo della norma.

Ne deriva che, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata il 30 novembre 2011, l'appello avrebbe dovuto ritenersi tempestivo, in quanto - come dice la sentenza impugnata - "passato per la notifica" il 25 novembre 2012, cioè quando ancora non era decorso il termine c.d. lungo annuale, vigente in forza del testo dell'art. 327 c.p.c., comma 1, anteriore alla novella della L. n. 69 del 2009.

Nella memoria parte resistente ha dedotto che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato esecutivo il piano di riparto in data 10 novembre 2014 e che successivamente si sarebbe estinta la procedura esecutiva, con la conseguenza che sarebbe venuto meno l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.

L'assunto, oltre a non essere stato documentato nei fatti dedotti, è incomprensibile, atteso che equivarrebbe, in ogni caso in cui, a seguito di un'opposizione in materia esecutiva, l'esecuzione venga sospesa e, quindi, si concluda nelle more del relativo giudizio, a consumare il diritto di contestarla. Il principio giuridico che dovrebbe giustificare simile conseguenza è inesistente.

Il ricorso è accolto e la sentenza è cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, comunque in diversa composizione, che esaminerà l'appello considerandolo tempestivo sulla base del seguente principio di diritto: "L'opposizione all'esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicchè ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che il giudice investito dell'appello contro la relativa sentenza di primo grado nel regime dell'impugnazione reintrodotta dalla L. n. 69 del 2009, con la modifica dell'art. 616 c.p.c., nel senso dell'appellabilità della sentenza resa sull'opposizione all'esecuzione, erroneamente dichiara inammissibile l'appello, reputando operante il regime della ricorribilità in Cassazione introdotto dalla L. n. 52 del 2006, con la precedente modifica dello stesso art. 616 c.p.c.".

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.